



REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

(d.lgs. 50/2016 art.113)

APPROVAZIONE: D.G.C. N. del



COMUNE DI BARGE

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

Amministrazione Comunale di BARGE
Ufficio Tecnico n. 0000018
Data 06/04/2017

INDICE

Premessa	3
ART. 1. Obiettivi e finalità	4
ART. 2. Campo di applicazione.....	5
ART. 3. Costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche.....	5
ART. 4. Quantificazione del fondo	5
ART. 5. Percentuale destinata alla ripartizione del fondo	6
ART. 6. Conferimento degli incarichi e individuazione del personale.....	6
ART. 7. Ripartizione dell'incentivo	7
ART. 8. Termini per le prestazioni.....	8
ART. 9. Riduzione delle risorse finanziarie - penali	8
ART. 10. Corresponsione ed erogazione dell'incentivo	9
ART. 11. Importo massimo annuale delle somme corrisposte.....	9
ART. 12. Economie e incrementi della quota del fondo.....	9
ART. 13. Ore di lavoro straordinario	10
ART. 14. Formazione del fondo per l'innovazione.....	10
ART. 15. Onere per l'iscrizione professionale	10
ART. 16. Assicurazioni	10
ART. 17. Norme finali e disposizioni transitorie.....	10
ALLEGATO A	12
ALLEGATO B	13



Premessa

Estratto Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia, Deliberazione 13 novembre 2014, n. 300:

“a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, i comuni, come tutte le altre pubbliche amministrazioni, dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell’ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un’opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi (comma 7 bis) e un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione (comma 7 ter). Entrambi dovranno adeguarsi alle novità normative, fra le quali spicca l’esclusione, fra i soggetti beneficiari dell’incentivo, del personale con qualifica dirigenziale (comma 7 ter, ultimo periodo)”;

D.Lgs. 50/2016 - Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a



carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Richiamate le linee guida fin qui emanate dall'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e in particolare le linee guida n.3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016.

ART. 1. Obiettivi e finalità

- a. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" - di seguito denominato "Codice".
- b. Esso si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di BARGE, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabilita.
- c. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività e, per i responsabili di posizione organizzativa, all'incremento della indennità di risultato, anche al di là dei tetti dettati dalla normativa contrattuale.



ART. 2. Campo di applicazione

- a. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
- b. Il fondo di cui al comma a è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori.

ART. 3. Costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche

- a. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.
 - L'80% (ottanta per cento) del fondo di cui sopra costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
 - Il 20% (venti per cento) del fondo di cui sopra costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 14.

ART. 4. Quantificazione del fondo

- a. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma a, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%;
 - importo a base di gara superiore a euro 10.000.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,2%.
- b. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del fondo sarà nella misura massima del 2%.
- c. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.



- d. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
- e. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

ART. 5. Percentuale destinata alla ripartizione del fondo

- a. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi degli Articoli 3 e 4 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura affidati in appalto, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 1, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6. Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

- a. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. La stazione appaltante se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice. Il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
- b. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio preposto, tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
- c. Lo stesso Responsabile del Servizio può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
- d. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto,



dei tempi e costi prestabilita, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- i termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma a.
- e. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Servizi. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Servizio, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Servizio coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- f. Partecipano alla ripartizione del fondo:
- il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del codice;
 - il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento** (anche Centrale Unica di Committenza);
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
 - il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice;
 - il **personale tecnico-amministrativo** al quale formalmente è stato affidato l'incarico di **collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere**, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

ART. 7. Ripartizione dell'incentivo

- a. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio preposto, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
- b. L'incentivo come definito all'art.5 del presente regolamento è attribuito relativamente alle attività previste per la realizzazione di opere , lavori pubblici o manutenzione straordinaria (sono escluse le manutenzioni ordinarie) , affidati in appalto, anche di somma urgenza ai sensi dell'art.163 del Codice, secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO A**
- c. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.



- d. L'incentivo come definito all'art.5 del presente regolamento è attribuito per servizi e forniture che richiedano un piano di intervento e un capitolato d'appalto (sono escluse le forniture di acquisto di beni di consumo) secondo la ripartizione riportata in tabella **ALLEGATO B**

ART. 8. Termini per le prestazioni

- a. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
- b. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9. Riduzione delle risorse finanziarie - penali

- a. Il Responsabile del Servizio competente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 6.
- b. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
- incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- c. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
- incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%
- d. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
- incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.



- e. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 10. Corresponsione ed erogazione dell'incentivo

- a. La corresponsione e, quindi, la relativa liquidazione dell'incentivo è disposta dal Segretario Comunale con propria determinazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla base di una relazione a lui presentata congiuntamente dal Responsabile unico del procedimento e dal Responsabile del Servizio competente in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
- b. L'erogazione del compenso viene effettuata nel seguente modo:
- all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - nella misura del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP;
 - all'approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
 - nella misura del 100%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - la restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - la restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del RUP.

ART. 11. Importo massimo annuale delle somme corrisposte

- a. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 12. Economie e incrementi della quota del fondo

- a. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 10, comma a, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 3.
- b. Il fondo di cui all'art. 3 viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui all'art. 9 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.



ART. 13. Ore di lavoro straordinario

- a. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Dirigente o Responsabile del Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal responsabile unico del procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'art. 8, non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse.
- b. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.

ART. 14. Formazione del fondo per l'innovazione

- a. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- b. Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

ART. 15. Onere per l'iscrizione professionale

- a. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 16. Assicurazioni

- a. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni le polizze sono a carico dei soggetti stessi."
- b. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 17. Norme finali e disposizioni transitorie

- a. Il Segretario Comunale verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- b. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed è pubblicato sul sito dell'Ente.



REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

- c. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata del D. Lgs 50/2016, avvenuta il 19 aprile 2016, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.
- d. Il presente regolamento, si applica per tutte le attività inerenti alle opere e ai servizi affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, avvenuta il 19 aprile 2016.
- e. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché del vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
- f. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
- g. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
- Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art 113 del Codice.
 - L'incentivo non può essere erogato al personale con qualifica dirigenziale.



ALLEGATO A

Attività	Quota %	Prestazione	Ruolo	%min*	%max*
Responsabilità Unica del procedimento	50	Art.31	RUP	40	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	40
Programmazione della spesa per investimenti	5	Art.21	Responsabile della programmazione (non dirigente)	20	100
			Attività Espropriativa	0	10
			Progetto di fattibilità	0	3
			Collaboratore/i tecnico/i	0	40
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	40
Verifica preventiva del progetto	5	Art.26	Responsabili della Verifica e Validazione (non dirigente)	40	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Predisposizione e controllo delle procedure di affidamento	5		Responsabile procedure affidamento	20	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	40
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	40
Direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto	30	Art.101	Direttore dei lavori/esecuzione	25	100
			Direttore/i operativo/i	0	50
			Ispettore/i di cantiere	0	30
			Coordinatore sicurezza	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	15
			Collaboratore/i tecnico/i	0	20
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità – Collaudo statico	5	Art.102	Collaudatore tecnico-amministrativo	40	100
			Collaudatore statico	0	50
			Collaboratore/i tecnico/i	0	40
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	40
TOTALE	100				

*percentuale applicata alla quota riportata nella seconda colonna



ALLEGATO B

Attività	Quota %	Prestazione	Ruolo	%min*	%max*
Pianificazione	5		Responsabile analisi fabbisogni e relativi atti – redazione programma biennale servizi e forniture	30	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Affidamento	10		Responsabile predisposizione e controllo degli atti di gara o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	30	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
Esecuzione	35		Coordinatore sicurezza fase esecutiva	0	40
			Direzione esecuzione contratto	30	100
			Verifica conformità	0	30
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
RUP	50		Collaboratore/i amministrativo/i	0	30
			RUP	40	100
			Collaboratore/i tecnico/i	0	30
			Collaboratore/i amministrativo/i	0	30

*percentuale applicata alla quota riportata nella seconda colonna